



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO**

Via Valgella, 75/A – 23036 Teglio (SO) - Tel: 0342 735514 Fax: 0342 735700  
e-mail: [soic80900r@istruzione.it](mailto:soic80900r@istruzione.it) - [soic80900r@pec.istruzione.it](mailto:soic80900r@pec.istruzione.it) - sito: [www.ictegl.io.edu.it](http://www.ictegl.io.edu.it)  
C.F. 83002040141 - Codice Univoco Ufficio UFE750

**CIRC. N. 411**

Teglio, 31 agosto 2021

A TUTTI I DOCENTI

AL PERSONALE ATA

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

ALL'ALBO – SITO WEB

**OGGETTO: PREVENZIONE COVID - REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE**

In ottemperanza con quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 14-08-2021, si stabilisce quanto segue.

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, lavarsi le mani con le soluzioni alcoliche messe a disposizione da questo Istituto ed utilizzare una mascherina chirurgica durante l'intero periodo di permanenza. Non è consentito l'uso di mascherine "di comunità" o comunque di tipo non omologato. È consentito l'uso di mascherine FFP2. Eventuali mascherine non più utilizzabili devono essere gettate negli appositi cestini. Non è consentito l'uso di maschere FFP3 se non per esigenze personali debitamente documentate.

Durante le attività didattiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, è fatto obbligo di utilizzare mascherine chirurgiche a tutti gli alunni, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione respiratoria previsto in via ordinaria è la mascherina chirurgica. Si prevede l'utilizzo di visiere ed eventuali ulteriori DPI forniti da questo Istituto per il personale della Scuola dell'Infanzia e per il personale che assiste alunni disabili o che, comunque, non possono portare la mascherina.

La distanza interpersonale di almeno un metro deve essere rispettata sempre in condizione statica e quando logisticamente possibile in condizione dinamica. La distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente è non inferiore a due metri.

Durante le attività motorie, occorre prevedere una distanza interpersonale di almeno due metri quando si svolgono attività sportive statiche.

Durante le attività musicali che prevedono l'uso di strumenti a fiato occorre assicurare la distanza interpersonale di due metri. Tali attività vanno dunque svolte all'aperto oppure in spazi interni di adeguata ampiezza. Fino a nuove disposizioni, le attività di canto corale sono consentite solo con modalità a distanza.

Si confida nella collaborazione di tutti.

AG/sb

Il Dirigente Scolastico

**F.to Angelo Grassi**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D.lgs n.39/93